



N. R.G. 2719/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a seguito di discussione orale a norma dell'art. 281-*sexies* c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2719/2021** promossa da:

IMP.E.RA. COSTRUZIONI SRL (C.F. 02127640395), con il patrocinio dell'avv. **MONTANARI FRANCESCO**, elettivamente domiciliata in VIA G. CARDUCCI 5 48121 RAVENNA presso il difensore avv. **MONTANARI FRANCESCO**

ATTRICE

contro

VINCENZO PETRIZZO (C.F. PTRVCN52T19D292M), con il patrocinio dell'avv. **VERDE MANUEL**, elettivamente domiciliato in VIA M. D'AZEGLIO 29 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. **VERDE MANUEL**

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e i documenti prodotti;
rilevato che:



- in data 01/02/2007 IMP.E.RA. Costruzioni s.r.l. (quale “committente”) ha concluso con l’arch. Vincenzo Petrizzo (quale “professionista”) un contratto di prestazione d’opera professionale avente ad oggetto la *“progettazione architettonica di tutti gli edifici all’interno del piano di recupero relativo al Comparto B4.2A Via Zenzalino Sud – (BO), nonché progettazione esecutiva relativa alle opere di urbanizzazione U1 dello stesso Comparto B4.2A”* (doc. 1 allegato al ricorso per ingiunzione);
- il contratto in questione contiene, all’art. 8.2, una clausola compromissoria per arbitrato rituale, specificamente approvata per iscritto dal Petrizzo (*“Qualunque controversia insorgesse tra le Parti contraenti sulla interpretazione e l’esecuzione del presente contratto professionale nonché sulle norme generali ivi specificamente richiamate e sulle norme applicabili al rapporto, e che non sia stato possibile comporla e definirla in via amichevole mediante il parere richiesto ed espresso al Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Bologna ai sensi del citato art. 5, punto n. 3, della Legge 24.06.1923 n. 1395, viene deferita al giudizio decisorio di un Collegio arbitrale secondo le disposizioni contenute nel Codice di procedura civile in materia di arbitrato. Il Collegio arbitrale è composto da tre arbitri, dei quali, due scelti rispettivamente da ciascuna Parte contraente ed il terzo, cui sono attribuite le funzioni di Presidente, nominato d’accordo tra le Parti contraenti oppure dagli altri due arbitri. In caso di disaccordo nella scelta del terzo arbitro, la nomina viene effettuata dal Presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna”*);
- nonostante la presenza di tale clausola arbitrale, l’arch. Vincenzo Petrizzo ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 705/2021 del 21/07/2021, con il quale è stato intimato a IMP.E.RA. Costruzioni s.r.l. il pagamento della somma di € 147.494,40, oltre a interessi, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto al professionista per l’attività svolta in esecuzione del predetto contratto;
- avverso tale provvedimento monitorio IMP.E.RA. Costruzioni s.r.l. ha proposto rituale opposizione, eccependo in via pregiudiziale, in forza della summenzionata clausola



arbitrale, l'incompetenza del giudice adito a favore degli arbitri e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;

- l'arch. Vincenzo Petrizzo si è costituito nel giudizio di opposizione, contestando la fondatezza dell'eccezione di compromesso, in quanto la clausola arbitrale invocata *ex adverso* sarebbe “*estremamente generica e, come tale, affetta da indeterminatezza che la rende nulla*”, e comunque non sarebbe applicabile alle controversie inerenti al mancato pagamento delle prestazioni oggetto del contratto, bensì alle controversie inerenti alle modalità di determinazione degli onorari, nonché a quelle inerenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto;

- in realtà, l'ambito di operatività della clausola compromissoria sopra riportata appare sufficientemente determinato attraverso il riferimento all'interpretazione e all'esecuzione del contratto d'opera professionale e alle norme che disciplinano il rapporto, sicché deve ritenersi insussistente il prospettato profilo di nullità della medesima clausola; e non vi è dubbio che tra le controversie relative all'esecuzione del contratto in questione rientrano anche tutte le azioni giudiziarie dirette ad ottenere il pagamento dei compensi spettanti al professionista, apparendo del tutto arbitraria l'interpretazione della clausola *de qua* che ne limita l'applicabilità alle sole controversie inerenti alle modalità di determinazione degli onorari;

- merita pertanto accoglimento l'eccezione di incompetenza del giudice adito con il ricorso monitorio a favore degli arbitri;

- deve infatti trovare applicazione il principio secondo cui “*l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza*” (Cass. S.U. 25/10/2013 n. 24153);

- nel caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza



funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto (o prendere atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale semplice), sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (Cass. 21/05/2007 n. 11748; Cass. 11/07/2006 n. 15720; Cass. 20/03/2006 n. 6106);

- la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza, anche dopo la modifica dell'art. 279, comma 1, c.p.c. introdotta dalla L. 18/06/2009 n. 69 (v. Cass. 21/08/2012 n. 14594; Trib. Torino 02/07/2013; Trib. Torino 01/07/2010);

- allorquando il giudice declina la propria competenza, chiudendo il processo davanti a sé, è sempre tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 50 e 819-ter c.p.c., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale, e conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ne dispone la revoca, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti agli arbitri;

2) condanna Vincenzo Petrizzo a rifondere ad IMP.E.RA. Costruzioni s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in € 406,50 per anticipazioni ed € 8.500,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Ravenna, il giorno 17/04/2023.

Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)

